

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici

Art. 746 Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'[articolo 743](#) ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.